

**ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE**  
**DIPARTIMENTO AMBIENTE**  
**VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 5023 in data 03-09-2021**

**OGGETTO :** PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 27BIS, DELLA PARTE SECONDA, DEL D.LGS 152/2006 CONCERNENTE LA VALUTAZIONE POSITIVA CONDIZIONATA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO DI “SOSTITUZIONE DELLA SCIOVIA GRAN SOMETTA CON UNA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO DEI VEICOLI FRA I COMPENSORI SCIISTICI DI VALTOURNENCHE E BREUIL-CERVINIA, TRA I COMUNI DI VALTOURNENCHE E AYAS – PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CERVINO S.R.L. DI VALTOURNENCHE”

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 in data 27 marzo 2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 27bis della Parte Seconda, che prevede che, nel caso di procedimenti di VIA regionale, la determinazione di valutazione di impatto ambientale deve essere ricompresa nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) secondo il procedimento definito dal suddetto articolo;

dato atto che il progetto in esame è sottoposto a procedura di VIA regionale in quanto ricompreso nell'Allegato IV, Parte seconda, del D.lgs 152/2006 e ricade in un sito della Rete Natura 2000;

preso atto che in data 17 novembre 2020 (con nota acquisita agli n. 7642) la Società proponente CERVINO S.p.A. di Valtournenche, ha trasmesso all'allora Struttura sostenibilità e valutazione ambientale, del Dipartimento ambiente, la documentazione inerente al progetto di *“sostituzione della sciovvia Gran Sometta con una seggiovia esaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli fra i comprensori sciistici di Valtournenche e Breuil-Cervinia, tra i Comuni di Valtournenche e Ayas”* ai fini della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, nell'ambito di un procedimento di PAUR ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006;

dato atto che, successivamente alla fase di analisi preliminare della documentazione da parte dei soggetti competenti prevista dal comma 3, dell'art. 27bis, al fine di ottemperare alla fase di evidenza pubblica prevista dal comma 4 è stato pubblicato uno specifico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 07 del 16 febbraio 2021, data da cui sono decorsi i termini previsti per la partecipazione pubblica al procedimento;

dato atto che nell'ambito della partecipazione pubblica al procedimento non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

preso atto che, contestualmente con l'avvio della fase di evidenza pubblica del procedimento comunicata in data 17 febbraio 2021 (con nota prot. n. 1244), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha provveduto in sede di istruttoria a richiedere il parere alle seguenti strutture regionali ed Enti:

- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- Struttura pianificazione territoriale;
- Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette
- Struttura infrastrutture funiviarie;
- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;
- Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali;
- Corpo forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vincolo idrogeologico;
- Arpa Valle d'Aosta;
- Comune di Ayas;
- Comune di Valtournenche;

preso atto che da parte dei suddetti soggetti in sede istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri (riportati in allegato al presente provvedimento):

- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

pareri acquisiti agli atti con nota prot. n. 654 in data 1 febbraio 2021, con nota prot. n.2356 in data 31 marzo 2021, e con nota prot. n. 5638 in data 30 luglio 2021; parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021;

- Struttura pianificazione territoriale:

parere acquisito agli atti con nota prot. n. 2168 in data 23 marzo 2021; parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021;

- Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette:

parere acquisito agli atti con nota prot. n. 6283 in data 30 agosto 2021; parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021;

- Struttura infrastrutture funiviarie:

parere acquisito agli atti con nota prot. n. 8691 in data 30 dicembre 2020; parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021;

- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico:

parere acquisito agli atti con nota prot. n. 2400 in data 1 aprile 2021;

- Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali:

pareri acquisiti agli atti con nota prot. n. 8415 in data 17 dicembre 2020, e con nota prot. n. 1907 in data 15 marzo 2021;

- Corpo forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vincolo idrogeologico:

parere acquisito agli atti con nota prot. n. 6213 in data 25 agosto 2021; parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021;

- Arpa Valle d'Aosta:

pareri acquisiti agli atti con nota prot. n. 8509 in data 22 dicembre 2020, con nota prot. n. 2310 in data 30 marzo 2021; parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021;

- Comune di Ayas:

parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021;

- Comune di Valtournenche:

parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021;

preso atto che il progetto è stato oggetto di esame congiunto in sede di Conferenza dei Servizi, tenutasi in modalità telematica, in data 31 marzo 2021, con le seguenti determinazioni conclusive:

“- preso atto dei pareri acquisiti in istruttoria,

- preso atto dei pareri espressi in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti,

- esplicitato che il progetto in argomento ha per oggetto la “sostituzione di una infrastruttura esistente” e quindi urbanisticamente non si tratta di “nuova costruzione”;

- evidenziato che gli elaborati progettuali in esame devono essere adeguatamente integrati ed approfonditi in base a quanto indicato dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio (sottolineato a tale fine che le varie relazioni, compreso lo studio di impatto ambientale, dovranno essere opportunamente aggiornate e correlate in base ai suddetti approfondimenti);

- preso atto che la Struttura infrastrutture funiviarie, competente per la valutazione istruttoria di cui alla l.r. 20 del 2008, ha espresso un parere tecnico favorevole al progetto in esame; tuttavia, anticipando i contenuti dell'analisi effettuata nell'ambito della Commissione per la finanziabilità dell'intervento, il rappresentante della suddetta Struttura ha evidenziato che le motivazioni indicate in Conferenza non consentono l'espressione di un parere favorevole, in quanto, al momento, mancano i necessari presupposti per la fattibilità finanziaria dell'intervento;

- ritenuto pertanto che, in assenza dei presupposti finanziari per il rilascio della concessione funiviaria, la presente Conferenza dei servizi debba limitarsi agli aspetti afferenti alla valutazione di compatibilità ambientale del progetto in argomento;

- subordinata l'espressione del parere favorevole complessivo di compatibilità ambientale dell'intervento alla presentazione di tutta la documentazione integrativa richiesta dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, ed alla successiva valutazione favorevole da parte della suddetta Struttura del progetto aggiornato.”;

ritenuto pertanto che, a seguito del parere espresso da parte dei rappresentanti della Struttura regionale infrastrutture funiviarie intervenuti in sede di Conferenza dei servizi, non potendo concludersi l'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione funiviaria ai sensi della l.r. 20 del 2008, il procedimento di PAUR deve limitarsi alla valutazione di compatibilità ambientale del progetto in argomento;

preso atto pertanto che a seguito del suddetto parere della Conferenza dei servizi il procedimento è stato sospeso da parte della Struttura regionale competente in data 9 aprile 2021 (con nota prot. n. 2584);

preso atto che, a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte della Società proponente in data 24 giugno 2021 (acquisita agli atti con nota prot. n. 4709), la medesima è stata pubblicata sul sito istituzionale con conseguente richiesta di parere al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio in data 30 giugno 2021 (con nota prot. n. 4843);

preso atto che in data 30 luglio 2021 (con nota prot. n. 5638) è stato acquisito il parere favorevole condizionato espresso da parte del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, inerente la sopracitata documentazione integrativa;

preso atto che, acquisito il sopracitato parere, è stato riattivato il procedimento da parte della Struttura competente in data 3 agosto 2021 (con nota prot. n. 5721);

preso atto che con note prot. n. 6213 in data 25 agosto 2021, e n. 6283 in data 30 agosto 2021, sono stati acquisiti i pareri definitivi rispettivamente da parte del Corpo forestale della Valle d'Aosta, e della Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette;

ritenuto pertanto di avere concluso l'acquisizione dei pareri ambientali necessari ai fini dell'espressione in merito alla compatibilità ambientale del progetto, e di potere conseguentemente esprimere una valutazione positiva condizionata sul progetto in argomento,

#### DECIDE

1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis, della Parte Seconda, del D.Lgs 152/2006, limitatamente alla valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di: *“sostituzione della sciovia Gran Sometta con una seggiovia esaposto ad ammortamento temporaneo dei veicoli fra i comprensori sciistici di Valtournenche e Breuil-Cervinia, tra i Comuni di Valtournenche e Ayas”*, proposto dalla Società CERVINO S.p.A. di Valtournenche, ai sensi della l.r. 12/2009;

2) di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle condizioni formulate dai soggetti competenti intervenuti in istruttoria (dettagliate nei pareri allegati al presente provvedimento);

3) di evidenziare che per le successive fasi autorizzative relative all'ottenimento della concessione funiviaria ai sensi della l.r. 20 del 2008, il progetto dovrà essere integrato secondo quanto richiesto dai soggetti competenti intervenuti in istruttoria;

4) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della presente decisione;

5) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

6) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale e nelle pagine a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE  
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE  
- Paolo BAGNOD -

## Allegato (pareri acquisiti da parte dei soggetti competenti)

### Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

- parere acquisito agli atti con nota prot. n.654/TQ in data 1 febbraio 2021 con il quale in fase di esame preliminare della documentazione è stata richiesta documentazione progettuale integrativa;

- parere acquisito agli atti con nota prot. n.2356/VIAVAS in data 31 marzo 2021:

*“In riferimento alla comunicazione di codesta Struttura, formulata con la nota prot. n. 1835 del 11 marzo 2021 (ns. rif. prot. n. 2769/DDS del 11/03/2021), si riportano le risultanze dell’istruttoria effettuata dalle diverse strutture dello scrivente Dipartimento per una valutazione congiunta coordinata e multidisciplinare della documentazione presentata, al fine dell’emissione dei pareri e delle autorizzazioni di competenza.*

*Gli interventi in oggetto prevedono la sostituzione di una sciovia esistente con una seggiovia esaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli tra i comprensori sciistici di Valtournenche e Breuil-Cervinia nel Comune di Ayas, nella sottozona di PRG Ef1, e nel Comune di Valtournenche nella sottozona Eh7.*

*Lo scrivente Dipartimento con la nota prot. n. 994/DDS del 29/01/2021 aveva richiesto specifiche integrazioni in merito alla documentazione consegnata.*

*Aspetti connessi alla compatibilità degli interventi rispetto ai fenomeni di dissesto attesi in applicazione della dGR 2939/2008:*

*L’impianto relativo alla sostituzione dell’attuale sciovia ricade in area vincolata:*

*- per frane, in fascia F3 (bassa pericolosità) e in fascia di cautela Fc (media pericolosità) sulla cartografia degli ambiti inedificabili redatta ai sensi dell’art. 35 della l.r. 11/1998;*

*- per inondazioni, in fascia di cautela Ic-A con disciplina d’uso della fascia A (media pericolosità), sulla cartografia degli ambiti inedificabili redatta ai sensi dell’art. 36 della l.r. 11/1998, in relazione alle dinamiche di inondazione attese lungo il corso d’acqua privo di specifica toponomastica che alimenta uno dei laghetti di Cime Bianche;*

*- per R.D. 523/1904, in relazione all’occupazione di superfici appartenenti al demanio idrico.*

*Si evidenzia che la documentazione progettuale dell’impianto di distacco artificiale delle valanghe non è corredata dallo specifico studio di compatibilità e dalla documentazione geologica necessaria. La società Cervino ha informato per le vie brevi che fornirà il documento mancante.*

*Si ribadisce che, in base alla vigente disciplina d’uso, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008, nelle aree a media pericolosità non è direttamente consentita la realizzazione di nuovi impianti di risalita.*

*Tale tipologia di intervento può essere invece assentita mediante l’applicazione dell’art. 38, c. 12 della l.r. 11/1998, in caso di motivata necessità, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Comune territorialmente interessato, può autorizzare l’esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali, purché compatibili con le condizioni di dissesto in sito esistenti o potenziali e già assentiti dal PRG.*

*Si chiede di correggere i riferimenti in merito a p. 13 dello studio di compatibilità - elaborato 140.03.01 – versione marzo 2021- in merito alla tipologia edilizia dell’intervento.*

*Le analisi di compatibilità rispetto ai fenomeni di inondazione non sono state estese a monte dell’immissione nel lago, quota 2900 m, come richiesto dalla predetta nota n. 994/DDS del 29/01/2021.*

*Il valore di portata stimato con il metodo razionale è sicuramente cautelativo, tuttavia non può essere considerato l'unica modalità di approccio, pertanto si chiede di riferirsi anche alle maggiori informazioni territoriali disponibili per il settore correlate allo studio di bacino sul torrente Courthoud:*

*-modellazione HecHMS <https://drive.google.com/file/d/1AdGDh4LJ5p4E6wDcOoBX3mxM53-YwA0C/view?usp=sharing>;*

*- o ridefinizione delle portate con il metodo SCS-CN mediante l'utilizzo delle cartografie dello studio di bacino in merito all'uso del suolo e alla permeabilità;  
per affinare le valutazioni anche in merito al dimensionamento delle opere idrauliche e per l'effetto della laminazione del lago sugli idrogrammi di piena in ingresso e in uscita.*

*Aspetti connessi al rischio valanghivo:*

*In applicazione dell'art. 37 della L.R. n. 11/98 e s.m.i., per quanto attiene gli aspetti valanghivi, si evidenzia che la linea non ricade in zona valanghiva, mentre i gazex ricadono in aree Vb, corrispondenti alle aree ad elevata pericolosità, nella cartografia degli ambiti inedificabili per i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine.*

*In riferimento alla tipologia progettuale, nelle aree così classificate è consentita la realizzazione di interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.*

*In merito alle richieste integrative formulate con la precedente nota n. 994/DDS del 29/01/2021, si evidenzia che è stato allegato il posizionamento di tutti gli interventi (linea, stazione di monte e di valle, gasex...) sulla cartografia degli ambiti inedificabili per i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, nonché le simulazioni di dinamica delle valanghe per i siti che insistono sulla linea.*

*Aspetti amministrativi:*

*Si ricorda che l'ammissibilità dell'intervento ai sensi della dGR 2939/2008 e della l.r. 11/1998 è connessa alla dichiarazione da parte del Comune territorialmente competente che l'intervento in progetto è diretto alla salvaguardia di rilevanti interessi economico-sociali ovvero quegli interventi che hanno lo scopo primario di mantenere o ripristinare situazioni di benessere e di ricchezza economica e sociale già consolidate nella porzione di territorio interessata e senza le quali si creerebbe uno scompensamento economico e sociale non indifferente.*

*La società Cervino spa ha fatto richiesta al Comune di Ayas per l'avvio della procedura di deroga, ma ad oggi non risulta che il comune di Ayas abbia perfezionato tale richiesta.*

*Si chiede alla competente Struttura di valutare la necessità o meno di acquisire tale autorizzazione nell'ambito della conclusione del procedimento autorizzativo unico regionale.*

*La relazione geologica p. 11 – fa erroneamente riferimento agli interventi ammessi ai sensi della dGR 2939/2008, anziché all'art. 38, c. 12 della l.r. 11/1998.*

*Si ricorda che ai sensi dell'art. 34, c. 7 della l.r. 11/1998, i progetti relativi agli interventi ammissibili negli ambiti di cui al comma 1 devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni idrogeologiche e ambientali dell'area.*

*Aspetti connessi alla progettazione:*

*Si evidenzia che la documentazione progettuale dell'impianto di distacco artificiale delle valanghe non è corredata dalla documentazione geologica e geotecnica necessaria. La società Cervino ha informato per le vie brevi che fornirà il documento mancante.*

*Si evidenzia che la relazione geotecnica – elaborato 140.02.01 – versione ottobre 2020 non è stata aggiornata rispetto alle considerazioni in merito alla presenza di permafrost, come attestato dall'esito del sondaggio S6. Si chiede di adeguare tale elaborato alle maggiori informazioni derivanti dai documenti geologici.*

*In merito ai parametri geotecnici, a p. 33, non è motivata la scelta di non utilizzare i sondaggi a carotaggio continuo sia per i depositi sia per il substrato roccioso, anche solo per un confronto con*

*i dati utilizzati, che in realtà sono stati desunti da correlazioni note in letteratura scientifica e successivamente commentati, a pag. 34, come valori non realistici, motivo per il quale i progettisti hanno infine assunto valori differenti ritenuti maggiormente cautelativi. Si chiede pertanto di effettuare le necessarie prove geotecniche al fine di confrontare se i valori stimati si possano ritenere adeguati. Si ricorda che tali valutazioni dovranno tenere in considerazione anche l'effetto della presenza di permafrost e del suo stato di degradazione.*

*A tal proposito, o nella relazione geologica o nella relazione geotecnica dovranno essere previste speciali misure di intervento in siti interessati da permafrost, al fine di non accelerarne la degradazione, con conseguenze negative sulla stabilità e l'idoneità del substrato roccioso o del deposito al di sotto delle fondazioni.*

*Non sono state allegare verifiche di stabilità in corrispondenza degli scavi di maggiori dimensioni, a titolo esemplificativo in corrispondenza della stazione di valle o dei siti di installazione dell'impianto gazex.*

*In corrispondenza delle sezioni geologiche e geotecniche predisposte non è evidenziato il livello della falda, come richiesto nella precedente nota di richiesta integrazioni.*

*La relazione geologica non fa riferimento all'eventuale presenza di rocce contenenti amianto. Si chiede di approfondire tale aspetto con la struttura competente in materia.*

*La documentazione progettuale relativa all'intervento di sistemazione del canale non risulta debitamente quotata e non è stato allegato il confronto delle sezioni tra lo stato attuale e lo stato di progetto. Si chiede nuovamente di confrontare l'attuale regime idrico del lago con quello previsto in progetto.*

*Aspetti connessi con il vincolo di cui al R.D. 523/1904:*

*Si ribadisce quanto espresso nel precedente parere prot. n. 994/DDS del 29/01/2021.*

*La realizzazione degli interventi previsti in progetto interferisce con alcune superfici classificate quali demanio idrico ai sensi dell'art. 822 del codice civile in quanto facenti parte del reticolo idrografico di interconnessione dei laghi delle Cime Bianche.*

*Tali superfici appartengono demanio idrico regionale in forza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2016 n. 259 "Norme di attuazione dello Statuto speciale delle regione Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico" e del relativo trasferimento attuato con apposito verbale dell'Agenzia del demanio, acquisito al protocollo regionale con il n. 12765/DDS del 19 luglio 2017.*

*In base alle informazioni depositate agli atti dell'Ufficio gestione demanio idrico della Regione, tuttavia, le occupazioni del sedime demaniale determinate dalla sciovia esistente non sono mai state regolarizzate con apposita concessione amministrativa.*

*In relazione alla disamina effettuata e a quanto sopra richiamato non sussistono ostacoli al rilascio dell'apposito titolo concessorio che regolarizzi le predette occupazioni, tuttavia si ritiene opportuno che la società Cervino s.p.a. provveda all'inoltro alla Struttura gestione demanio idrico dell'apposita istanza per procedere in tal senso.*

*Ai fini della realizzazione delle opere in argomento, per la parte interferente con le superfici demaniali, nonché per consentire l'acquisizione dei necessari titoli abilitativi edilizi, si rilascia l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904; tuttavia il predetto assenso non consente di operare direttamente nelle aree appartenenti al demanio idrico. A tal fine la società Cervino s.p.a., con un congruo preavviso di trenta giorni rispetto all'inizio dei lavori, dovrà presentare alla Struttura gestione demanio idrico della Regione apposita istanza volta a regolarizzare le occupazioni pregresse nonché la domanda per il rilascio del benestare disciplinante le modalità di esecuzione dei nuovi lavori interferenti con le superfici demaniali.*

*Aspetti connessi alla tutela della risorsa idrica:*

*Si ribadisce quanto espresso nel precedente parere prot. n. 994/DDS del 29/01/2021.*

*Si chiede di giustificare l'intervento rispetto alle norme di attuazione del PTA, facendo specifico riferimento all'art. 43, nonché rispetto alla normativa relativa all'art. 34 della l.r. 11/1998 e dell'art. 40 del PTP. Si ricorda che ai sensi dell'art. 34 della l.r. 11/1998,*

*gli interventi ammissibili devono comunque essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni idrogeologiche e ambientali dell'area.*

*Si chiede a tal proposito di non ubicare depositi di materiali, mezzi e terre da scavo in prossimità delle sponde del corso d'acqua e del lago.*

*In merito alle modalità di approvvigionamento idrico dell'impianto igienico-sanitario posto a servizio delle stazioni di monte e di valle della sciovia in argomento, si evidenzia che la società Cervino s.p.a. non ha mai formulato alcuna istanza alla competente Struttura gestione demanio idrico della Regione per assentire tale utilizzo. Allo stato attuale le acque che la società intende impiegare sono state concesionate esclusivamente per l'utilizzo a scopo produzione di neve artificiale.*

*In relazione all'impiego a scopo igienico-sanitario della suddetta risorsa idrica non si ravvisano particolari elementi ostativi; tuttavia si richiede che l'effettivo utilizzo della risorsa sia subordinato alla preventiva acquisizione da parte della società Cervino s.p.a. del relativo titolo concessorio in variante rispetto a quello tutt'ora vigente.*

*Aspetti connessi alla valutazione di impatto ambientale:*

*La documentazione di riferimento per le valutazioni di impatto ambientale non è stata oggetto di specifici aggiornamenti (relazioni datate ottobre 2020), si richiamano pertanto i contenuti della nota di richiesta integrazioni e chiarimenti prot. n. 994/DDS del 29/01/2021.*

*Si evidenzia che lo studio di compatibilità analizza gli impatti riferiti al solo utilizzo invernale dell'impianto. A tal proposito si chiede alle competenti strutture, valutazioni ambientali, infrastrutture funiviarie e biodiversità, se tale approccio si ritiene condivisibile. Si evidenzia che qualora in futuro si decidesse di utilizzare diversamente l'impianto anche durante il periodo estivo gli impatti connessi a tale nuovo utilizzo non risulterebbero valutati, anche in relazione alle interazioni con le dinamiche di esondazione. Si chiede pertanto che tutte le valutazioni siano comprensive di un utilizzo sia invernale sia estivo.*

*Si chiede di chiarire con maggiore dettaglio lo stato autorizzativo della viabilità indicata negli elaborati come esistente interferente con le fasce di rispetto del lago e con la pista da sci. La documentazione fotografica evidenzia inoltre la presenza di ulteriori viabilità.*

*Si chiede di volere approfondire con maggiore dettaglio le componenti ambientali connesse al lago posto in prossimità della stazione di valle, in merito al regime idrico dello stesso, alla vulnerabilità degli stessi rispetto agli interventi previsti sull'emissario. Si ribadisce pertanto che gli interventi previsti non modifichino in alcun modo il regime idraulico del lago naturale. A tal proposito si chiede pertanto di approfondire differenti soluzioni progettuali rispetto a quanto proposto in progetto al fine di non modificare l'attuale regime idrologico e idraulico del lago.*

*In relazione all'analisi della componente ambientale riferita al suolo, si chiede di approfondire gli aspetti pedologici specifici, benché a scala regionale, nel settore oggetto di intervento, non venga rilevata la presenza di suolo. A scala di intervento, invece la scarsa presenza di suolo potrebbe essere significativa anche in relazione al delicato equilibrio delle specie vegetali di alta quota in contesti di materiale parentale estremamente selettivo. Si chiede pertanto di caratterizzare i seppur limitati lembi di suolo originario funzionale alle formazioni erbacee di alta quota, cercando di lasciare tali lembi il più possibile indisturbati.*

*La tabella di sintesi relativa agli effetti ambientali sulle componenti ambientali dovrebbe considerare che benché l'entità di suolo sia con buona probabilità estremamente ridotta la magnitudine non possa considerarsi trascurabile, in quanto la limitata risorsa verrebbe totalmente persa.*

*A tal fine si chiede di fare riferimento alla bibliografia disponibile per gli interventi in contesti alpini similari:*

*<https://www.alpine-space.eu/projects/links4soils/en/project-results/sustainable-soil-management/sustainable-cross-sectoral-soil-management>*

*<https://alpinesoils.eu/best-practices/tourism/>*

*In relazione agli aspetti geologici non vengono considerati gli aspetti connessi all'eventuale presenza di amianto nelle rocce e nei depositi interessati dalle lavorazioni.*

*In relazione alle azioni di monitoraggio ambientale, si chiede che il monitoraggio del suolo venga attuato anche post opera, in relazione a possibili contaminazioni che possono interessare i terreni in corrispondenza delle rulliere e dei sostegni.*

*Ulteriori azioni di monitoraggio ambientale devono essere attuate anche per la tutela della risorsa idrica del lago in termini qualitativi e quantitativi.*

*Aspetti connessi agli aspetti di immunità dell'impianto:*

*Si evidenzia che è stata predisposta la relazione di immunità da frane e valanghe – elaborato 320.08.01 che rimanda a tutti gli elaborati predisposti, alcuni dei quali dovranno essere oggetto di revisione sulla base delle osservazioni precedentemente evidenziate:*

- relazione geologica – elaborato 140.01.01 – versione marzo 2021;*
- relazione geotecnica – elaborato 140.02.01 – versione ottobre 2020;*
- relazione idrologica – elaborato 130.01.01 – versione marzo 2021;*
- relazione idraulica – elaborato 130.02.01 – versione marzo 2021;*
- studio di compatibilità – elaborato 140.03.01 – versione marzo 2021;*
- relazione di immunità valanghiva – elaborato 320.03.02 – gennaio 2021.*

*Conclusioni:*

*Sulla base di tutto quanto sopra indicato, in relazione agli aspetti di competenza non risulta possibile procedere al rilascio degli assensi di competenza necessari per la realizzazione delle opere.*

*- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi tenutasi in data 31 marzo 2021 con il quale il funzionario intervenuto illustra il parere trasmesso.*

*Inoltre il suddetto funzionario indica quanto segue:*

*“In merito alla necessità di procedura di deroga ai sensi dell’art. 38, c. 12, della l.r. 11/1998, per gli interventi ricadenti in ambiti inedificabili ai sensi degli artt. 35 e 36 della sopracitata normativa che riguardano il territorio del Comune di Ayas, così come indicato nel parere formulato, in base a quanto discusso in sede della presente Conferenza dei servizi, ritiene sia necessario un approfondimento con le Strutture regionali competenti e con il Comune, relativamente alla tipologia urbanistica ed edilizia dell’intervento progettuale in esame.”;*

*- parere acquisito agli atti con nota prot. n.5638/VIASAS in data 30 luglio 2021:*

*“In merito alla specifica richiesta di codesta Struttura, formulata con la nota prot. n. 4843 del 30 giugno 2021 (ns. rif. prot. n. 7765/DDS del 01/07/2021), finalizzata all’ottenimento del parere sulla documentazione integrativa progettuale trasmessa, si riporta nel seguito l’esito dell’istruttoria condotta dallo scrivente Dipartimento, in relazione agli aspetti di competenza.*

*A seguito di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi tenutasi in data 31 marzo 2021, oltre alle note di richiesta integrazioni formulate dallo Scrivente Dipartimento di cui ai prot. n. 994/DDS del 29/01/2021 e n. 3655/DDS del 31/03/2021, in merito al progetto di sostituzione della scivola Gran Sommetta con una seggiovia esaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli fra i comprensori sciistici di Valtournenche e Breuil Cervinia, tra i comuni di Valtournenche e Ayas, rispettivamente nelle sottozone Eh7 e Efl, limitatamente agli aspetti connessi alla valutazione di impatto ambientale, sulla base della documentazione integrativa predisposta, non si evidenziano motivi ostativi in merito all’istanza in oggetto, a condizione di:*

- integrare le azioni di monitoraggio come già indicato con le precedenti note;*
- non ubicare depositi di materiali, mezzi e terre da scavo in prossimità delle sponde del corso d’acqua e del lago;*

- attuare le previste misure di contenimento di perdita di suolo, con il supporto tecnico di un esperto in materia di pedologia;

- osservare le prescrizioni riportate nei relativi studi di compatibilità e relazioni geologiche connesse alla realizzazione della seggiovia esaposto, degli interventi di sistemazione dell'emissario del lago naturale e dell'impianto di distacco artificiale delle valanghe.

Sulla base dell'istruttoria condotta, la documentazione è stata quasi completamente integrata secondo le indicazioni formulate dallo scrivente Dipartimento.

La documentazione progettuale relativa all'impianto di distacco artificiale delle valanghe risulta completa anche della necessaria documentazione nivologica, geologica e di compatibilità rispetto ai vincoli di cui all'art. 35 e 37 della l.r. 11/1998. Gli elaborati consegnati si riferiscono ad una progettazione a livello di definitivo.

In merito alla tipologia edilizia dell'intervento, oltre alle precisazioni formulate dal Comune di Ayas, con la nota prot. n. 6269 del 31/05/2021, si fa riferimento ai chiarimenti emersi in sede di conferenza dei servizi, da parte delle strutture competenti in materia di impianti a fune e di pianificazione territoriale.

Le valutazioni idrologiche e idrauliche sono state integrate secondo le richieste delle predette note, rispondendo al criterio di invariabilità del regime idrologico del lago e al corretto dimensionamento delle opere di canalizzazione dell'emissario dello stesso.

La documentazione progettuale relativa all'intervento di sistemazione del canale risulta correttamente integrata.

In merito alle modalità di approvvigionamento idrico dell'impianto igienico-sanitario posto a servizio delle stazioni di monte e di valle della sciovia in argomento, la società Cervino s.p.a. chiarisce che intende fare uso unicamente dell'acqua piovana raccolta dalle coperture degli edifici accessori alla nuova seggiovia.

In merito alla richiesta relativa all'analisi degli impatti estesi anche al periodo estivo, la società ribadisce che il progetto prevede la realizzazione di una seggiovia adibita esclusivamente al trasporto sciatori sci ai piedi e non contempla l'utilizzo estivo della seggiovia.

Sono stati chiariti alcuni aspetti attinenti alla presenza di differenti viabilità riportate negli elaborati e osservate dalla documentazione fotografica.

I settori oggetto di intervento sono stati caratterizzati anche rispetto alla pedologia, facendo riferimento alle informazioni disponibili in materia. Sono state altresì definite specifiche attività di esecuzione di movimento terra secondo criteri volti alla gestione sostenibile dei suoli alpini nei comprensori sciistici. La presenza di un esperto in materia di pedologia nell'ambito dell'esecuzione di tali attività può consentire la corretta suddivisione degli orizzonti interessati dalle lavorazioni.

Si ribadisce inoltre la richiesta di non ubicare depositi di materiali, mezzi e terre da scavo in prossimità delle sponde del corso d'acqua e del lago, oltre a quanto riportato nei rispettivi elaborati progettuali aggiornati. A tal proposito si precisa che i riferimenti riportati nell'elaborato di risposta alle integrazioni non trovano corrispondenza nel documento citato (GS2020\_0120.01.01.R.1: – 6.1.1 Gestione del cantiere e delle emergenze – 6.1.9 Acque).

Si evidenzia invece che le richieste formulate in merito all'implementazione delle azioni di monitoraggio ambientale relativamente alla matrice suolo non sono state recepite, si ribadisce che tali azioni devono essere necessariamente condotte così come le azioni di monitoraggio della tutela della risorsa idrica del lago naturale di monte in termini qualitativi e quantitativi.

Si precisa che l'ottenimento del parere limitatamente agli aspetti connessi alla valutazione di impatto ambientale, non costituisce parere né autorizzazione finalizzati alla realizzazione degli interventi. Infatti, per quanto riguarda le valutazioni di immunità, il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di competenza dello scrivente Dipartimento, si rimanda alle successive fasi autorizzative, connesse alla concessione funiviaria e/o agli specifici titoli edilizi necessari alla realizzazione degli interventi.

A tal proposito si ribadisce la necessità di:

- dettagliare nell'ambito della redazione dello studio di compatibilità i fenomeni idraulici potenzialmente interferenti a partire dalla quota 2900 m, a monte dell'immissione nel lago;
- allegare le verifiche di stabilità dei riporti previsti in corrispondenza della stazione di monte;
- allegare lo specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni idrogeologiche e ambientali dell'area, in relazione ai vincoli di cui all'art. 34, c. 7 della l.r. 11/1998.

In merito all'occupazione delle aree demaniali, ai fini della valutazione di impatto ambientale, si ribadisce l'assenza di motivi ostativi particolari alla realizzazione delle opere in progetto per la parte interferente con le predette superfici; tuttavia tale assenso non consente di operare direttamente nelle aree appartenenti al demanio idrico.

Si precisa, pertanto, che la richiesta formulata dalla società Cervino s.p.a. alla Struttura gestione demanio idrico dello scrivente Dipartimento, di cui alla nota prot. n. 323 del 09/06/2021, verrà evasa contestualmente al rilascio della concessione funiviaria e/o nell'ambito dell'acquisizione degli specifici titoli edilizi necessari alla realizzazione degli interventi.”;

### Struttura pianificazione territoriale:

- parere acquisito agli atti con nota prot. n. 21687VIAVAS in data 23 marzo 2021:

“Con riferimento alla procedura di VIA, esaminata la documentazione presente nel sito internet istituzionale e valutati i contenuti del progetto, per quanto di competenza, si osserva che l'intervento è coerente con gli strumenti urbanistici sia del Comune di Ayas che del Comune di Valtournenche.”;

- parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021:

“Conferma quanto già indicato con il parere trasmesso, circa la coerenza dell'intervento in progetto con gli strumenti urbanistici sia del Comune di Ayas che del Comune di Valtournenche.

In merito agli aspetti afferenti l'inquadramento urbanistico dell'intervento, sottolinea che il medesimo si configura quale “sostituzione di infrastruttura esistente”, in quanto, seppure con modifica della tipologia di impianto e con potenziamento della portata oraria (poiché si passa da sciovvia attuale a funivia), l'infrastruttura si colloca sul medesimo sedime dell'infrastruttura esistente con medesime funzioni; pertanto, dal punto di vista urbanistico, l'intervento dell'impianto funiviario non si configura quale “nuova costruzione”; si sottolinea che tale aspetto è condizionante la realizzabilità dell'intervento (quale presupposto iniziale progettuale), in quanto se si fosse trattato di “nuova costruzione” con realizzazione di una infrastruttura su un nuovo tracciato, la medesima non sarebbe stata assentibile in base alle “misure di conservazione” previste per i SIC/ZPS, né ai sensi del PRG.

Per quanto concerne invece gli aspetti riguardanti le “tipologie edilizie”, di cui alla DGR 966/2019, il nuovo volume della stazione di monte con annesso magazzino, posto nel comune di Valtournenche in zona Eh, potrebbe essere ascrivibile alla categoria “nuova costruzione”.

Per quanto concerne infine gli aspetti urbanistici/autorizzativi della viabilità esistente in loco, che sarà utilizzata per il cantiere in previsione, sottolinea che la medesima, avendo caratteristiche di poderale privata (di proprietà della Società Cervino s.p.a.), non è previsto che sia rappresentata sulle Tavole prescrittive del PRG, e, in quanto esistente fin dagli anni ottanta del secolo scorso, non si pone in contrasto con questo.”;

### Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette:

- parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021:

*“Rammentando che l’intervento in esame ricade in buona parte nel sito della rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT1204220 “Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa”, comunica che, per gli aspetti di competenza, nel complesso non vi sono elementi ostativi da segnalare per la valutazione di incidenza ambientale del progetto in esame, esprimendo quindi parere favorevole subordinato al rispetto delle specifiche prescrizioni che saranno dettagliate con successivo parere scritto.*

*Evidenzia quindi le seguenti indicazioni:*

- in primo luogo sottolinea che il parere favorevole relativo alla valutazione di incidenza ha come presupposto iniziale il fatto che l’intervento in esame costituisce una “sostituzione” di un impianto esistente, in un’area quindi già interessata da presenza antropica (sciovia, viabilità di servizio, pista da sci) e non si configura quale nuovo intervento in un’area naturale;*
- a seguito dello smantellamento dell’attuale impianto che sarà sostituito, il medesimo dovrà essere eliminato in tutte le sue componenti strutturali;*
- i lavori dovranno attenersi allo stretto indispensabile a livello di occupazione del terreno;*
- nell’ambito del recupero ambientale delle aree, non dovranno essere effettuate semine (per non incorrere nel rischio di contaminare l’area con sementi di specie non autoctone), ma dovrà essere incentivata la ricolonizzazione naturale delle aree;*
- dovrà essere posta la massima cura nell’evitare alterazioni del regime idrologico degli specchi d’acqua e delle aree umide presenti nel sito, e sversamenti accidentali di sostanza inquinanti (in particolare in prossimità della stazione di partenza); a tale proposito ricorda la presenza di ambiti vincolati ai sensi dell’art. 34 della l.r. 11/1998, per i quali in base alla propria competenza il Comune di Ayas dovrà esprimersi circa la congruità degli interventi previsti nelle fasce di rispetto (in ogni caso gli interventi non dovranno interferire con le aree di tutela);*
- come indicato in progettazione, dovrà essere posta particolare cautela in tutte le attività di scavo, al fine di non compromettere le aree naturali (a tale proposito si rileva favorevolmente l’indicazione dell’effettuazione dello scavo a mano per i lavori riguardanti l’impianto di distacco artificiale valanghe previsto);*
- sottolinea l’importanza dell’alta visibilità che dovranno avere tutti i cavi previsti dall’impianto al fine di ridurre il rischio di collisioni con l’avifauna;*
- rileva favorevolmente quanto indicato nel Piano di monitoraggio allegato al SIA, relativamente alla verifiche sia ante-operam, in corso dei lavori, riguardanti le aree con presenza di pernice e coturnice; a tale proposito richiede che la Struttura sia tenuta informata della suddetta attività;*
- in merito ad attività di monitoraggio sulle specie presenti in siti, laddove segnalati, rileva l’opportunità che sia monitorato anche l’eventuale disturbo alla presenza di ungulati.*

parere acquisito agli atti con nota prot. n. 6283/VIAVAS in data 30 agosto 2021:

*“In riferimento al procedimento in oggetto (sospeso in data 9 aprile 2021), in relazione agli esiti della Conferenza dei servizi sincrona telematica del giorno 31 marzo 2021 e alla documentazione integrativa progettuale trasmessa, si formalizza il parere di competenza già espresso in sede di Conferenza dei servizi.*

*L’intervento ricade per buona parte nel sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT1204220 “Ambienti glaciali del gruppo del Monte Rosa” individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e si configura come sostituzione di impianto esistente in un’area già interessata da presenza antropica sia per la fruizione turistica che per quanto riguarda gli aspetti legati alla manutenzione degli impianti (sciovia, viabilità di servizio, pista di discesa, ecc.), in coerenza con quanto previsto dalla dgr 1887/2008. Nell’area direttamente coinvolta dall’opera non è segnalata la presenza di habitat e specie vegetali di interesse comunitario. Tenuto conto che la relazione ha considerato la coerenza con le misure di conservazione, si rammenta in particolare che:*

- sarà eseguito il completo smantellamento del vecchio impianto;*
- sarà limitata l’estensione delle piste di servizio e delle aree di cantiere e dovranno essere recuperate le aree modificate dalla cantierizzazione;*

- per quanto riguarda il recupero ambientale delle aree, dovrà essere eseguito il solo rimodellamento del terreno senza eseguire semine al fine di incentivare la ricolonizzazione naturale delle aree;

- sarà posta la massima cura nell'evitare alterazioni del regime idrologico degli specchi d'acqua e delle aree umide presenti nel sito come pure sversamenti accidentali di sostanze inquinanti in particolar modo nei pressi della stazione di valle (a tale proposito si ricorda la presenza di ambiti vincolati ai sensi dell'art. 34 della l. r. 11/98 per i quali il Comune di Ayas, per quanto di competenza, dovrà esprimersi riguardo alla coerenza degli interventi previsti nelle fasce di rispetto);

- i cavi sospesi saranno dotati di idonee segnalazioni ottiche, per evitare impatti a carico dell'avifauna.

Per quanto riguarda la campagna di monitoraggio della pernice bianca e della coturnice, si ricorda di mantenere al corrente degli esiti la Struttura biodiversità sostenibilità e aree naturali protette.

Considerato che i lavori non interferiranno con l'integrità del sito, si formula parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.”;

## Struttura infrastrutture funiviarie

- parere acquisito agli atti con nota prot. n. 8691/TQ in data 30 dicembre 2020 con il quale in fase di esame preliminare della documentazione è stata richiesta documentazione progettuale integrativa;

- parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021:

“Funzionario

*In primo luogo, conferma che dal punto di vista del procedimento relativo alla concessione funiviaria (disciplinato dalla l.r. 20 del 2008), l'intervento in esame viene considerato quale “sostituzione” di un collegamento esistente (seppure con diversa tipologia e potenziamento della portata oraria), quindi si tratta di una “modifica della concessione esistente” e non di una “nuova concessione”.*

*Ciò premesso, evidenzia che nell'ambito del suddetto procedimento (che nel caso in esame è integrato nel procedimento di PAUR), la Struttura competente effettua una valutazione istruttoria sia tecnica, sia economica.*

*Dal punto di vista tecnico l'impianto in progetto è stato giudicato conforme alla disciplina normativa tecnica funiviaria, pertanto per quanto di competenza, nulla osta all'intervento in esame.*

*Segnala che nel dettaglio verrà indicata una specifica prescrizione in merito allo smantellamento dei plinti dell'attuale sciovia.*

*Per quanto concerne invece gli aspetti relativi alla fattibilità-economica dell'intervento, informa che la l.r. n. 20/2008 prevede che venga rilasciato un parere vincolante da parte di un'apposita Commissione composta da esperti appartenenti alla Struttura regionale competente per i finanziamenti agli impianti a fune e da esperti della Società finanziaria Finaosta. Informa che tale commissione, che valuta gli aspetti di economicità e finanziabilità dell'intervento, non ha ancora formalizzato gli esiti istruttori conclusivi.*

*A causa della mancanza del parere sulla fattibilità economica, la Struttura Infrastruttura Funiviarie non ha potuto e non può ancora esprimersi, come prevede l'art. 10 della l.r. n. 20/2008, sul rilascio della concessione funiviaria.*

Dirigente:

*Sebbene non ancora formalizzate, si anticipano le valutazioni che sono state formulate nell'ambito della sopracitata Commissione.*

*La valutazione effettuata nell'ambito della suddetta Commissione non può prescindere dal tenere conto del periodo attuale e delle problematiche economiche che il settore turistico ha vissuto e sta ancora vivendo a causa della pandemia in corso; a tale proposito sottolinea che le ripercussioni sono state particolarmente negative per il settore dello sci da discesa, con la mancata apertura degli impianti per tutta la stagione sciistica, ed i conseguenti gravi deficit di introiti economici per le società.*

*A causa della crisi economica indicata, la Società Cervino ha rinviato il cronoprogramma dei lavori per il suddetto impianto all'anno 2022, al fine di verificare nel frattempo il consolidarsi di prospettive economiche più favorevoli (decreti statali che prevedano stanziamenti di "ristori economici" adeguati; andamento della prossima stagione sciistica, ecc.); per cui si rileva che al momento manca "la certezza" sulla finanziabilità dell'intervento. La Commissione, nel verbale di riunione, rileva inoltre che la sciovia da sostituire andrà in scadenza solo nel 2026, e quindi non vi è obbligo di sostituzione, e che è in corso lo studio, che sarà concluso al termine dell'estate 2022, di un nuovo collegamento funiviario tra la valle di Ayas e il comprensorio del Cervino, che, se realizzato, seguirebbe il medesimo percorso (si configurerebbe come linea concorrente, art. 22 della l.r. 20/2008).*

*Tutto ciò specificato, quindi, le suddette motivazioni non consentono, al momento attuale, l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione in merito alla concessione funiviaria in istruttoria, in quanto, al momento, mancano i necessari presupposti sulla fattibilità finanziaria.";*

## Dipartimento beni culturali - Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico:

- parere acquisito agli atti con nota prot. n. 2400/VIAVAS in data 1 aprile 2021:

*"Per quanto di competenza paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lettera b), lettera d), lettera m),*

*valutato l'ambito di riferimento (domaine skiable), non si sollevano obiezioni alla realizzazione delle opere previste in quanto, per tipologia e materiali, risulteranno visivamente sufficientemente inserite nel contesto paesaggistico circostante, e quindi compatibili in relazione alle esigenze di tutela.*

*Per quanto di competenza paesaggistica, ai sensi delle norme sopra citate, valutato l'ambito di riferimento (domaine skiable), non si sollevano obiezioni alla realizzazione delle opere previste in quanto, per tipologia e materiali, risulteranno visivamente sufficientemente inserite nel contesto paesaggistico circostante, e quindi compatibili in relazione alle esigenze di tutela.*

*Per quanto di competenza archeologica, alla luce della disamina della documentazione presentata e in particolare della VPA a firma della dott.ssa De Davide si comunica quanto segue.*

*Le opere in previsione consistono nella sostituzione dell'attuale sciovia Gran Sometta con una seggiovia a sei posti e si collocano tra i comuni di Ayas e di Valtournenche, presso il Colle Superiore delle Cime Bianche. Sono previsti scavi sia per la posa dei nuovi sostegni che per la realizzazione delle stazioni di monte e di valle, nonché per l'eliminazione dei sostegni e delle altre infrastrutture della sciovia attuale; parallelamente saranno posati tubi, condotti e fibre ottiche lungo la tratta che collegherà le due stazioni, e sono previste anche delle operazioni di sterro tra alcuni dei plinti di nuova posa.*

*Complessivamente si tratta di lavori destinati a muovere una grande quantità di metri cubi di terreno, in un settore che alterna porzioni di pendio decisamente acclive con altre maggiormente pianeggianti. Da segnalare come la porzione centrale del tracciato della sciovia/seggiovia si trovi al margine sud-occidentale di un'area di specifico interesse archeologico, legata alla presenza di un tracciato di presunta epoca medievale o tardo-medievale diretto verso colle del Teodulo.*

*L'analisi delle lavorazioni in previsione, congiunta a quella della morfologia della zona, porta ad escludere buona parte del tracciato da potenziali rischi di natura archeologica. Tuttavia i settori maggiormente pianeggianti, concentrati perlopiù nell'area delle stazioni di valle e di monte e nel settore centrale, presso l'area archeologica, inducono a maggiore cautela. Da segnalare, tuttavia, come l'intero settore appaia notevolmente modificato dalla presenza delle attuali infrastrutture e dal passaggio delle piste da sci, la cui creazione ha comportato in passato notevoli movimentazioni di terreno, ultima in fatto di tempo quella relativa alla creazione del bacino artificiale che ha occupato buona parte della stessa area archeologica prima segnalata. A questo proposito si sospende il giudizio sulla conservazione, a seguito degli scavi per la creazione dell'invaso, dei resti della strada oggetto di tutela: solo un sopralluogo congiunto in periodo estivo potrà chiarire la situazione reale.*

*In ogni caso appare evidente come il settore adiacente l'area di tutela, e in particolare i nuovi plinti S7, S8 e W9 (area a rischio medio nella VPA), presenti delle condizioni adatte al passaggio di percorsi viari antichi: la manomissione che si registra nell'area, seppure presente, potrebbe avere conservato importanti dati stratigrafici che appare necessario poter recuperare preventivamente l'avvio dei lavori.*

*Tenuto dunque conto di quanto sopra esposto, si ritiene necessaria l'attivazione di una fase preliminare di valutazione del deposito archeologico esistente, mediante la realizzazione di specifici sondaggi preliminari ubicati in corrispondenza dei settori di posa dei nuovi sostegni S7, S8 e W9. Tali operazioni archeologiche devono considerarsi, ai termini delle norme di tutela, come preliminari alla concessione di parere favorevole per la realizzazione dei lavori.*

*Si segnala infine come la Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico, redatta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 25, risulti formalmente incompleta, dacché priva del sopralluogo in situ, elemento fondamentale per la completezza della documentazione.*

*Pertanto, pur ribadendo come non si ritenga necessaria, vista la localizzazione delle opere e le oggettive difficoltà stagionali, fermare il procedimento, si chiede che la VPA venga integrata con gli esiti del sopralluogo appena le condizioni di innevamento lo consentiranno: le indicazioni suppletive emerse a seguito di questa attività andranno eventualmente a definire nel dettaglio le prescrizioni operative per la realizzazione del progetto.*

*Di conseguenza, si autorizza la realizzazione delle opere in progetto alle condizioni sopra riportate.*

*Si fa presente che l'esecuzione di opere non autorizzate o comunque difformi da quanto approvato con il presente provvedimento potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive.*

*La verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale.*

*Avverso le determinazioni di cui al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro il termine previsto dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni.”;*

## Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali:

- parere acquisito agli atti con nota prot. n. 8415/TQ in data 17 dicembre 2020, con il quale in fase di esame preliminare della documentazione è stata richiesta documentazione progettuale integrativa

- parere acquisito con nota prot. n. 1907/VI AVAS in data 15 marzo 2021 (i contenuti del suddetto parere sono stati ripresi interamente nel parere formulato dal Dipartimento beni culturali).

## Corpo forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vincolo idrogeologico

- parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021:

*“Comunica che, per gli aspetti di competenza, nel complesso non vi sono elementi ostativi da segnalare per la valutazione ambientale del progetto in esame, pertanto esprime parere favorevole, subordinato al rispetto delle specifiche prescrizioni che saranno dettagliate con successivo parere scritto.*

*Evidenzia quindi le seguenti indicazioni alle quali sarà necessario prestare particolare cura durante le fasi di cantiere:*

- *adeguata riprofilatura di tutte le superfici che saranno oggetto di movimento terra (porre massima attenzione a non innescare fenomeni erosivi di suolo, regolarizzare le scarpate interessate dal cantiere, ecc.);*
- *corretta gestione e regimazione delle acque superficiali (se necessarie cunette, opere trasversali, ecc.);*
- *preservazione del regime idrologico attuale (tutela dei laghi e corsi d'acqua presenti);*
- *necessaria attenzione posta nella gestione dei materiali di scavo, in ottemperanza alla disposizioni normative in materia;*
- *comunicazione di inizio lavori alla stazione forestale competente.”;*

- parere acquisito agli atti con nota prot. n. 6213 in data 25 agosto 2021:

*“A seguito della Conferenza di Servizi ed esaminati gli allegati di progetto e la documentazione integrativa elaborata, in relazione agli aspetti connessi al vincolo idrogeologico, di cui al Regio Decreto Legislativo n. 3267/23, non si evidenziano motivi ostativi in merito all'istanza in oggetto, nei soli riguardi del Regio Decreto Legislativo n. 3267/23 e fatti salvi eventuali diritti di terzi, a condizione che:*

- *in fase di sterro, si ponga particolare cura nel mettere in atto le previste misure per preservare il suolo e i suoi orizzonti;*
- *in tutte le aree oggetto di movimentazione di terra siano eseguiti adeguati livellamenti e riprofilature delle superfici;*
- *il materiale di risulta sia adeguatamente riutilizzato in loco e le eventuali eccedenze smaltite in ottemperanza alla normativa vigente in materia di rifiuti;*
- *per quanto riguarda la gestione e regimazione delle acque superficiali, si predispongano cunette e sistemi di intercettazione delle acque, ove opportuni, al fine di scongiurare l'innescamento di fenomeni di erosione per ruscellamento;*
- *in linea generale, vengano osservate le prescrizioni riportate nei relativi studi di compatibilità e relazioni geologiche costituenti parte integrante della documentazione progettuale. Le Stazioni forestali in indirizzo dovranno essere preventivamente informate, dalla Ditta esecutrice dei lavori, della data di inizio degli stessi. La validità della presente autorizzazione si intende legata alla scadenza dell'autorizzazione comunale. L'Autorità forestale potrà, in sede di realizzazione delle opere, impartire le disposizioni necessarie ad evitare danni di natura idrogeologica o intese a rimuovere situazioni di pericolo e provvederà al controllo del corretto ripristino di tutte le infrastrutture e le opere interessate dai lavori. Si fa presente che la non osservanza delle prescrizioni di cui sopra, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 24 e seguenti del Regio Decreto Legislativo n. 3267/23 e di quelle contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.”;*

## Arpa Valle d'Aosta:

- parere acquisito agli atti con nota prot. n. 8509/TQ in data 22 dicembre 2020, con il quale non sono state formulate particolari osservazioni per la fase di esame preliminare della documentazione

- parere acquisito con nota prot. n. 2310/VIAVAS in data 30 marzo 2021:

“1.Premessa: omissis

2.1. emissioni diffuse in atmosfera:

*ha rammentato la necessità che, durante le attività di cantiere siano contenute le emissioni diffuse di polveri adottando le prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.lgs 152/06, e adeguate modalità operative nell'ambito delle operazioni di transito dei mezzi di trasporto e di movimentazione di materiali polverulenti, oltre alla corretta gestione del materiale vegetale eventualmente rimosso;*

2.2. rumore ambientale:

*“Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 10 comma 7 della legge regionale 20/2009 “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9”. Si ricorda che il Comune di Valtournenche ha approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 9 marzo 2011 il proprio Piano di classificazione acustica sulla base delle zone previste dal DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e che nel frattempo è entrata in vigore la nuova Deliberazione di Giunta Regionale 2083/2012 “Approvazione delle disposizioni attuative della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20” recante “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9” di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g”. La conformità del progetto ai valori limite previsti dalla normativa vigente sull'inquinamento acustico va valutata in riferimento alla rumorosità immessa nell'ambiente esterno e a quella immessa all'interno di ambienti abitativi. Dai calcoli effettuati risulta che i livelli ottenuti siano inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. Il parere, avente carattere vincolante, che questa Agenzia rilascia ai sensi dell'art. 10 comma 7 della LR 20/2009, in riferimento al progetto in esame e alla documentazione presentata, risulta positivo a condizione che le caratteristiche costruttive dell'impianto siano quelle previste da progetto. Per quanto riguarda l'attività cantieristica necessaria per la realizzazione dell'opera, i limiti da rispettare rimangono quelli indicati dalla vigente normativa, salvo deroghe o esenzioni da autorizzazione che possono essere concesse dal Comune (art. 13 della LR n. 20/2009). Si fa presente, infine, che gli organi di controllo (art. 14 della LR n. 20/2009) possono richiedere la verifica acustica ad attività in esercizio atta a dimostrare il rispetto dei valori limite.”;*

2.3 Acque superficiali:

*“Per quanto riguarda la matrice acque superficiali il maggior impatto ambientale si potrebbe verificare nel corso della realizzazione delle opere. Pertanto, in fase di cantiere (smantellamento impianto esistente, allestimento nuova seggiovia, realizzazione di raccordi con le piste e aree di imbarco, locali tecnici, nuove linee elettriche BT e MT e demolizione della cabina elettrica preesistente) si richiede un controllo puntuale e periodico dei mezzi di movimentazione inerti per evitare dispersioni accidentali di inquinanti nel reticolo superficiale e sotterraneo. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dell'impianto. In caso di sversamenti per perdite incidentali dagli mezzi operanti, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti comunque separatamente dagli inerti movimentati. Infine, lo stoccaggio delle sostanze inquinanti e potenzialmente pericolose dovrà essere effettuato in aree coperte, sicure e isolate dal resto del cantiere. Tali indicazioni risultano particolarmente importanti soprattutto in ragione della prossimità dei corpi idrici*

superficiali rispetto all'area di cantiere (laghetto posto a NE, area umida posta a SE e relativo ruscello di alimentazione).”

#### 2.4 Radiazioni non ionizzanti:

“Dall'analisi della documentazione allegata si ricava che all'interno della stazione di monte verrà inserito un locale per una cabina elettrica di trasformazione MT/BT e che verranno posati cavi elettrici MT di collegamento con una cabina esistente. In base alla Legge quadro n. 36 del 22/02/2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, per tali impianti deve essere calcolata dal proprietario la fascia di rispetto, non presente nella documentazione allegata. La definizione di fascia di rispetto per gli elettrodotti, sia linee che cabine di trasformazione, le modalità di calcolo e i dati necessari alla verifica da parte degli enti competenti sono indicate nelle normative vigenti: DPCM 08/07/03 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” e nel “Decreto del 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” in cui viene anche definita una grandezza preliminare chiamata Distanza di prima approssimazione (Dpa) di più facile valutazione. Si ricorda che all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere e si sottolinea che per la realizzazione di nuovi luoghi adibiti a permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere o la variazione d'uso di quelli esistenti presso gli elettrodotti, sia linee che cabine, l'amministrazione comunale deve verificare che siano garantite le distanze minime indicate dalle fasce di rispetto.”;

#### Valutazioni finali:

“Rilevato che per quanto riguarda la componente “suolo e acque sotterranee” e “gestione dei rifiuti” non vi sono osservazioni da presentare, questa Agenzia sospende il proprio parere in attesa vengano presentate le integrazioni richieste al par. 2.4 (calcoli della fascia di rispetto).”;

#### - parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021:

“Conferma il parere già trasmesso e letto nella presente Conferenza.

In merito al punto 2.4 del suddetto parere, laddove veniva esplicitata l'esigenza di documentazione progettuale integrativa relativa al calcolo della fascia di rispetto (per la cabina elettrica di trasformazione MT/BT e la posa di cavi elettrici MT di collegamento con la cabina esistente) da atto che la società proponente in data 30 marzo 2021 ha trasmesso la suddetta documentazione la quale risulta ora esaustiva per quanto di competenza.

In merito alla tematica “amianto” citata nel parere del Dip. ris. idriche, fa presente che per quanto concerne le modalità operative da attuarsi nel caso di rinvenimenti in fase di cantiere, le medesime sono state verificate e concertate con la Dott.ssa Manassero dell'ARPA, pertanto il suddetto Ente nell'ambito del proprio parere ha valutato anche tale aspetto; rileva tuttavia che, come evidenziato dal suddetto Dipartimento deve essere trattato il suddetto aspetto anche a livello di analisi potenziale di rinvenimenti nell'ambiente oggetto di interventi (la relazione geologica deve fare riferimento all'eventuale presenza di rocce contenenti amianto).”

### Comune di Ayas:

#### - parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021:

“Conferma la coerenza dell'intervento in progetto con il PRGC, e quindi nullaosta per quanto di competenza al rilascio del titolo abilitativo per le opere edilizie in previsione.

In merito agli aspetti ambientali e territoriali, non formula particolari osservazioni ai fini della presente valutazione di impatto ambientale.

*Per quanto concerne l'eventuale necessità di attivare la procedura di deroga ai sensi dell'art. 38, c. 12, della l.r. 11/1998, per gli interventi ricadenti in ambiti inedificabili ai sensi degli artt. 35 e 36 sul proprio territorio, conferma di avere ricevuto la relativa istanza da parte della Società proponente; a tale proposito evidenzia che l'intervento in argomento anche per il Comune è da intendersi quale "sostituzione di impianto esistente"; si riserva in ogni caso di approfondire la necessità o meno di procedere con l'attivazione della procedura di deroga sopracitata con le Strutture regionali competenti.";*

### Comune di Valtournenche:

- parere espresso in Conferenza dei servizi in data 31 marzo 2021:

*"Conferma la coerenza dell'intervento in progetto con il PRGC, e quindi nullaosta per quanto di competenza al rilascio del titolo abilitativo per le opere edilizie in previsione.*

*In merito agli aspetti ambientali e territoriali, non formula particolari osservazioni ai fini della presente valutazione di impatto ambientale.";*

PAOLO BAGNOD

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Annotazioni a scritture contabili

---

Spesa differita attraverso Fondo pluriennale vincolato

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 04/09/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO